

Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 10/07/2012) 09/10/2012, n. 17196**SEPARAZIONE DEI CONIUGI › In genere****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente -

Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22600-2008 proposto da:

G.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata i n ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso l'avvocato FRATTARELLI PIERO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

R.O. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato i n ROMA, V I A RAFFAELE CAVERNI 16 , presso l'avvocato GIANSANTE ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RANDO GIAMBATTISTA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 966/2007 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato FRATTARELLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato GIANSANTE che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza in data 3/11/2006, dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi G.M. e R. O., per intollerabilità della convivenza, e rigettava la domanda di addebito a carico della G..

Proponeva appello il R.. Costituitasi, la G. ne chiedeva il rigetto.

La Corte d'Appello di Vicenza, con sentenza in data 14/5-7/8/2007, dichiarava la separazione addebitabile alla G..

Ricorre per cassazione la G.. Resiste con controricorso il R..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 115 c.c. in relazione all'onere probatorio. Con il secondo, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine al rilievo attribuito alla pacifica relazione extramatrimoniale della G., quale causa esclusiva della crisi coniugale.

La violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 143 c.c., sotto il vigore della normativa previgente, era soprattutto ricollegata all'"adulterio". Veniva in passato considerato esclusivamente il dovere di fedeltà sessuale (e l'"adulterio" presupponeva appunto la congiunzione carnale ovvero "qualsiasi abnorme equivalente di essa"). Alla luce delle linee di riforma del 1975, che esaltano l'elemento affettivo, al di là dei vincoli formali e coercitivi, si individua nel dovere di fedeltà un impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale e materiale (e di esso la fedeltà sessuale è evidentemente soltanto un aspetto). In passato si riteneva che il dovere di fedeltà fosse diretto soprattutto a tutelare l'onore, il decoro del coniuge, e in tal senso rilevava soprattutto l'adulterio "ostentato e conosciuto dai terzi"; esso costituiva offesa in re ipsa, in quanto palese lesione appunto dell'onorabilità del soggetto. Oggi si ritiene più correttamente che l'obbligo di fedeltà sia volto a garantire e consolidare la comunione di vita tra i coniugi, l'armonia interna, l'*affectio maritalis*. Si è parlato, a tal proposito di violazione di tale dovere, come rottura del rapporto di fiducia tra i coniugi, come deterioramento dell'accordo e della stima reciproci. E' indubbio che il richiamo all'addebito, di cui all'art. 151 c.c., comma 2 (e, per esso all'indagine sulla causa dell'intollerabilità della convivenza e sulla violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio), sembra in vario modo contrastare con le linee generali della riforma del 1975: soprattutto con il principio del consenso, che regola ogni rapporto della vita coniugale; ove il consenso venisse meno, si giustificerebbe la separazione per intollerabilità della convivenza, senza un'indagine sempre difficile ed incerta sulle cause della separazione e sui comportamenti dei coniugi.

In ogni caso, anche ad un esame sommario della norma, si evidenzia il carattere di eccezionalità dell'addebito. Questo è soltanto eventuale, laddove l'antica colpa della normativa previgente, era essenziale per la pronuncia di separazione.

Rilevano comportamenti sicuramente coscienti e volontari, e non potrebbe darsi addebitabilità senza imputabilità: comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, per una classificazione dei quali non si potrebbe che partire dall'analisi di tali doveri, di cui all'art. 143 c.c., il cui contenuto è stato profondamente modificato dalla riforma del 1975. Il riferimento ulteriore contenuto nella norma: "ove ne ricorrano le circostanze, talora definito come una "misteriosa condizione", fa comunque ritenere che vadano considerate violazioni particolarmente gravi e ripetute o comunque inquadrate in una valutazione complessiva di tutta la vicenda coniugale. (Al riguardo, Cass. N. 2740 del 2008; n. 961 del 1992).

Nè si deve dimenticare che la violazione degli obblighi matrimoniali non rileva ai fini dell'addebito se non abbia dato causa (se non vi sia quindi uno stretto rapporto di causa ad effetto) alla intollerabilità della convivenza.

Afferma il giudice a quo che la giurisprudenza della Cassazione, considerando particolarmente grave la violazione dell'obbligo di fedeltà, non richiederebbe la prova del rapporto di causa ad effetto con l'intollerabilità della convivenza. Al contrario le pronunce di questa Corte (per tutte, Cass. N. 16873 del 2010; Cass. n. 17193/2011), pur dando frequentemente atto della "gravità" della violazione dell'obbligo di fedeltà, tra l'altro nell'accezione più ampia sopra indicata, non esclude certo la necessità di una prova del rapporto di causalità con l'intollerabilità della convivenza, evidentemente escludendo che

l'addebito si configuri in re ipsa.

Va quindi precisato che la dichiarazione di addebito nella separazione, anche in ordine alla violazione dell'obbligo di fedeltà, richiede la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento consapevole e volontario del coniuge, e che sussista un preciso nesso di causalità tra tale comportamento e l'intollerabilità della convivenza: il mancato raggiungimento della prova che tale comportamento sia causa efficiente di tale intollerabilità esclude dunque la pronuncia di addebito (al riguardo, Cass. N. 14042 del 2008).

Dunque spettava al richiedente dimostrare non solo la violazione dell'obbligo matrimoniale, sostanzialmente pacifica tra le parti, ma pure il rapporto di causalità con la crisi coniugale. D'altra parte, come per qualsiasi rapporto, il giudice può fissare il suo orientamento anche sulla base di presunzioni. La figlia delle parti, sentita come teste, ha parlato di rapporti sempre tesi tra i genitori e di incompatibilità di carattere, ma pure ha precisato che sussisteva maggior conflittualità nel periodo immediatamente precedente all'instaurazione della procedura di separazione. La valutazione di irrilevanza della Corte di merito appare intangibile (e insuscettibile di controllo in questa sede) pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza nel senso che la violazione dell'obbligo di fedeltà sarebbe di per sé sufficiente a giustificare l'addebito; essa richiede, al contrario, la sussistenza del rapporto di causalità con l'intollerabilità della convivenza.

Vanno pertanto rigettati i due motivi del ricorso in quanto infondati.

Conclusivamente va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2012